

Art. 115 del Codice di Commercio e successive disposizioni di legge.

Nel caso in cui i titoli depositati nelle categorie qui sopra specificate fossero insufficienti a salutare il debito della Compagnia verso l'Istituto, la Compagnia verserà altro consolidato 5%. Se i titoli menzionati eccedessero invece l'ammontare richiesto, la differenza verrà restituita alla Compagnia.

La cessione dei titoli avrà effetto dal 1° Gennaio 1912 ed i titoli stessi saranno valutati ai prezzi seguenti, ai quali si dovrà aggiungere il valore del coupon mancante fino a quella data:

Depositi 3½% 1906 - 79  
Depositi 3½% 1902 - 68  
Consolidato 5% - 85 (per 100 di valore nominale).

### Art. 6°

L'Istituto, per effetto della interdetta cessione, rimarrà sostituito alla Compagnia in tutti gli obblighi e diritti della Compagnia verso gli assicurati ai termini della legge 11 Aprile 1912: esso si impegna a sostituirsi alla Compagnia,